

COMUNE SANTA MARIA A VICO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DISCIPLINARE

Servizio Triennale di manutenzione e assistenza all'impianto di videosorveglianza del Comune di Santa Maria a Vico

CIG: A0376CD07B

Sommario

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO	3
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO	3
Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO	3
Art. 4 – PRESTAZIONI PREVISTE.....	3
Art. 5 – MODALITÀ OPERATIVE.....	6
Art. 6 – SERVICE LEVEL AGREEMENT' - SLA.....	6
Art. 7– INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	7
Art. 8 - GARANZIA SULLE PARTI DI RICAMBIO E RIPARAZIONI	7
Art.9 – REVISIONE DEI PREZZI.....	7
Art. 10 - MODIFICA DEL CONTRATTO	8
Art. 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA	8
Art. 12 - SUBAPPALTO	8
Art. 13 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	9
Art. 14–MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	10
Art. 15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO	11
Art. 16 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	11
Art. 17 – DATA APERTURA BUSTE E COMMISSIONE GIUDICATRICE	12
Art. 18- FORMA DELL’AFFIDAMENTO.	12
Art. 19 – DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA E INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	12
ART. 20 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	13
Art. 21- REQUISITI DI ORDINE GENERALE.....	14
Art. 22 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE	15
Requisiti di idoneità professionale	15
Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	15
Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie	16

Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	16
Art. 23 - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO	16
Art. 24 - CODICE DI COMPORTAMENTO	17
Art. 25 - RESPONSABILITÀ	17
Art. 26– PENALI.....	17
Art. 27 - NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO.....	18
Art. 28 - VIGILANZA CONTROLLO.....	18
Art. 29 – PAGAMENTI.....	19
Art. 30 - TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI	19
Art. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	19
Art. 32- DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE	21
Art. 33 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE	21
Art. 34- TRATTAMENTO E TUTELA DATI PERSONALI	21
Art. 35- NORMA FINALE E DI RINVIO	22

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto il servizio, triennale, di assistenza e manutenzione ordinaria del sistema di videosorveglianza di proprietà di questo Ente, per la funzionalità del servizio e secondo modalità e prestazioni riportate nel presente capitolato speciale d'appalto.

L'apparato si compone, attualmente di n.95 telecamere di cui 65 di contesto e n. 30 OCR

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo del servizio triennale, che ammonta ad € 30.000,00 (Iva Esclusa) di cui € 912.00 (Iva esclusa) oneri per la sicurezza ed € 3.952,50 (iva esclusa) per costo della manodopera suddiviso come segue, per le tre annualità di affidamento:

1° Annualità € 10,000,00 (IVA esclusa)

2° Annualità € 10.000,00 (IVA esclusa)

3° Annualità € 10.000,00 (IVA esclusa)

L'importo del servizio è stato determinato tenendo conto del costo medio annuo stimato per ciascuna telecamera di € 105.26 che moltiplicato per il numero di telecamere comporta una spesa complessiva annuale di € 10.000,00 (Iva esclusa)

Il corrispettivo per l'annualità verrà suddiviso in due canoni semestrali posticipati, il cui importo sarà liquidato su presentazione di fattura elettronica e vincolato alla regolare esecuzione del servizio

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si impone l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, come stabilito dall'art. 120 comma 9 D.Lgs. 36/2023.

Le eventuali variazioni in aumento del numero di telecamere oggetto del servizio, sarà comunicata, previa adozione di impegno di spesa.

Il canone corrisposto per il servizio di manutenzione di cui al presente capitolato comprende tutto quanto occorre per gli interventi secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni del capitolato medesimo.

Deve ritenersi compreso nel canone, in via esemplificativa e non esaustiva, ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere per fornitura di materiali (trasporti, cali, perdite, sprechi e altro) noleggio di macchinari o attrezzature, mano d'opera e quant'altro occorra per completare il servizio.

Il canone si intende accettato dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, per cui non saranno pagati compensi di sorta per danni prevedibili o imprevedibili di qualsiasi specie, anche quelli dovuti a forza maggiore, che avvenissero durante la fornitura ed installazione dei materiali e componenti.

Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto di assistenza e manutenzione del sistema di videosorveglianza decorre dalla data di consegna del servizio per una durata di tre annualità consecutive.

Art. 4 – PRESTAZIONI PREVISTE

1. Il Fornitore deve mantenere efficiente il sistema di videosorveglianza così come di seguito descritto anche attraverso azioni proattive di controllo, garantendo l'erogazione del servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria e correttiva del sistema mediante le prestazioni previste dal presente capitolato, così come descritti negli articoli seguenti:

- **Assistenza Tecnica e tele monitoraggio dell'infrastruttura**

- L'Assistenza Tecnica dovrà essere articolata attraverso una serie di canali di comunicazione che dovranno garantire una copertura sostanzialmente h24/365gg l'anno;
- I CANALI DELL'ASSISTENZA TECNICA devono avvenire attraverso un Help Desk Tecnico con indirizzo dedicato nei Giorni feriali e festivi ;
- Il servizio deve essere presidiato dal Fornitore dalle ore 09.00 – alle ore 18.00 ;
- Le richieste di assistenza che la Stazione Appaltante farà all'Help Desk Tecnico, devono essere gestite dagli operatori in servizio del Fornitore;
- Il fornitore dovrà garantire il primo livello di intervento tramite una “verifica remota” della segnalazione e l'esecuzione di comandi specifici per la risoluzione della stessa.
- La verifica remota dovrà essere essenziale nell'assistenza tecnica in quanto l'help desk deve avere caratteristiche tali da essere allertato automaticamente dal Sistema in caso di anomalia (senza la segnalazione di guasto da parte dell'Ente) e intervenire e per cercare di risolvere le anomalie senza interventi in loco, al fine di ridurre al minimo il tempo di disservizio che ove si verifici resterà nell'esclusiva responsabilità del Fornitore anche per implicazioni riguardanti l'assenza di immagini e/o registrazioni che avrebbero dovuto supportare attività di indagini degli organi preposti;
- Il collegamento remoto dovrà essere realizzato, dal Fornitore, attraverso un adeguato software, deve essere nella gestione esclusiva dello stesso e allocato presso una server farm protetta.

Manutenzione ordinaria e preventiva

1. Qualora durante lo svolgimento di tali attività siano riscontrati anomalie o guasti, il Fornitore, anche direttamente ed in modo autonomo dovrà verificare e ripristinare le condizioni iniziali di corretto funzionamento.
2. Tutte le attività svolte devono essere eseguite con elevati standard di sicurezza e nel pieno rispetto delle norme vigenti (privacy, sicurezza sul lavoro, ecc.)
4. La manutenzione programmata dei siti periferici comprende le seguenti attività (attività da svolgere entro un mese dall'avvio del contratto e successivamente a cadenza semestrale):
 - Intervento presso i siti dei punti di osservazione con attrezzature e strumentazione adeguate ai lavori da svolgere nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per il settore di attività, delle norme previste dal Capitolato e delle specifiche disposizioni contenute nell'ordinanza con la quale verranno autorizzati i lavori di manutenzione su suolo pubblico comunale;
 - Eventuale pulizia interna della custodia della Speed Dome o della telecamera fissa in caso di presenza di nidi di insetti, di umidità o altro;
 - Pulizia e verifica del funzionamento di eventuali ventole della Speed Dome o della custodia della telecamera fissa;
 - Pulizia dell'armadio di campo;
 - Verifica globale del funzionamento (tra gli altri, funzionamento zoom, brandeggio ecc.)
 - Verifica dell'integrità e conformità alle normative vigenti degli impianti elettrici e verifica dell'impianto di terra;
 - Sostituzione di parti di ricambio e parti soggette ad usura, per prevenire e ridurre i guasti e a mantenere in condizioni di adeguata funzionalità le apparecchiature oggetto del presente appalto;
 - Eventuale riposizionamento delle telecamere secondo le necessità espresse dalla Committenza.
5. La verifica di funzionamento dei siti periferici (presenza dell'immagine, test dello zoom e pan, registrazione, ecc.) e dei centri di controllo da effettuare con visita presso la sala CED allocata presso il Comandi di Polizia Municipale in Piazza Roma;
6. Al termine dell'intervento Il personale tecnico del Fornitore deve compilare un rapporto tecnico contenente le seguenti informazioni:
 - generalità del personale che ha eseguito l'intervento tecnico, la data e l'orario dello stesso;
 - la descrizione (nomenclatura, numero di serie, ecc.) dell'apparato o della parte soggetta al guasto o all'avaria;
 - il tipo di guasto riscontrato con le relative cause e gli eventuali provvedimenti attuati per evitarne il ripetersi;
 - l'elenco dei controlli eseguiti;
 - i risultati delle verifiche effettuate;
 - la durata dell'intervento e le apparecchiature utilizzate;
 - l'indicazione delle parti sostituite o riparate, nonché le loro caratteristiche tecniche (marca, modello, numero di serie, part-number, ecc.);

7. Nella manutenzione ordinaria è compreso l'aggiornamento della documentazione tecnico/descrittiva degli impianti e la predisposizione di nuova documentazione eventualmente richiesta dalla Committenza. I tempi previsti per la consegna della documentazione sono di sette giorni.

Manutenzione ordinaria periodica.

Oltre ai servizi di assistenza tecnica e di manutenzione, come innanzi descritti, il Fornitore provvederà ad erogare per l'intero periodo di contratto un servizio di manutenzione ordinaria periodica che sarà calendarizzata secondo le disponibilità della Stazione Appaltante;

La manutenzione ordinaria periodica prevede 2 interventi per annualità con le seguenti attività:

- Controllo funzionalità dell'impianto, NVR, registrazioni, efficienza UPS, messa a fuoco telecamere, pulizia vetri, controllo alimentatori, switch e batterie.
- Controllo inquadrature, eventuali set up al sistema, aggiornamenti firmware e software della apparecchiature.
- testare tutti i segnali wireless con regolazione fine delle frequenza per ottimizzare il flusso video delle telecamere

Manutenzione correttiva a seguito di guasto non risolvibile da remoto/ manutenzione straordinaria •

1. Qualora l'approccio remoto dovesse risultare non risolutivo o non realizzabile, l'Help Desk provvederà a organizzare l'intervento "On Site" entro le 48 ore.
2. Gli interventi di manutenzione correttiva devono essere svolti secondo le modalità e i livelli previsti e nel rispetto delle modalità descritte nel presente capitolato.
3. Durante tutto il periodo oggetto del contratto il fornitore deve provvedere a proprio carico e spese alla fornitura e sostituzione definitiva di parti o componenti guasti o causa di malfunzionamenti ovvero non conformi alla normativa vigente. La sostituzione deve essere effettuata con componenti del medesimo tipo, nuovi di fabbrica o ricondizionati, garantiti perfettamente funzionanti, compatibili e con funzionalità equivalenti o superiori a quelli che vengono sostituiti.
4. La sostituzione temporanea di parti, componenti o di interi apparati con altri equivalenti è ammessa, ma subordinata all'autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, solamente quando lo impongono particolari circostanze, quali, ad esempio, l'impossibilità a garantire in altro modo il tempestivo ripristino della funzionalità hardware o della configurazione entro i tempi di intervento sopradescritti.
5. In ogni caso, se la sostituzione è temporanea, il ripristino e la reinstallazione della parte, del componente o dell'intera macchina, in modo definitivo, è a cura del Fornitore e, nel caso di scadenza contrattuale, da effettuarsi comunque anche oltre la data della scadenza del contratto.
6. Si intendono a carico del Fornitore l'acquisizione di tutti gli strumenti, attrezzi, apparati, segnaletica stradale, veicoli e piattaforme mobili e quant'altro necessario allo svolgimento delle attività manutentive.
7. Il Fornitore deve inoltre richiedere autorizzazioni, permessi e quanto altro necessario per l'attività di manutenzione.
8. Come previsto per la manutenzione ordinaria, al termine dell'intervento il personale tecnico dell'Impresa deve compilare un rapporto tecnico contenente le seguenti informazioni:
 - generalità del personale che ha eseguito l'intervento tecnico, la data e l'orario dello stesso;
 - la descrizione (nomenclatura, numero di serie, ecc.) dell'apparato o della parte soggetta al guasto o all'avaria;
 - il tipo di guasto riscontrato con le relative cause e gli eventuali provvedimenti attuati per evitarne il ripetersi;
 - l'elenco dei controlli eseguiti;
 - i risultati delle verifiche effettuate;
 - la durata dell'intervento e le apparecchiature utilizzate;

□ l'indicazione delle parti sostituite o riparate, nonché le loro caratteristiche tecniche (marca, modello, numero di serie, part-number, ecc.);

9. Nell'ambito degli interventi di manutenzione correttiva sono comprese le sostituzioni/riparazioni delle seguenti apparecchiature:

- Apparati radio
- Telecamere
- Switch
- Alimentatori
- Caricabatterie - Batterie - pannelli solari di alimentazione;

Sono coperte da manutenzione danni provocati da:

- Fulminazioni
- Sovratensioni
- sovracorrenti

Non sono coperte da manutenzione le riparazioni/sostituzioni di:

- NVR Network video recorders - Monitors
- Hard disk
- Personal computer

Non sono, altresì, coperte da manutenzione danni provocati da: - Danni accidentali - Furti o manomissioni - Calamità naturali

Art. 5 – MODALITÀ OPERATIVE

Alla scadenza del contratto l'operatore economico restituisce tutto il materiale in suo possesso di proprietà dell'Ente (chiavi, materiale vario ecc. ecc.) e fornisce la documentazione completa ed aggiornata di tutto l'impianto di videosorveglianza.

Gli interventi segnalati prima della scadenza e quelli in corso dovranno essere comunque lavorati e chiusi.

L'affidatario deve mantenere l'impianto conforme al Codice in materia di protezione dei dati personali, curare la segnaletica ed aggiornare costantemente la documentazione alle norme di legge, sarà nominato responsabile esterno per il trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati deve essere conforme alla normativa vigente ed al regolamento interno di videosorveglianza.

Entro tre mesi dalla presa in carico dell'impianto l'operatore economico provvede ad una capillare verifica delle postazioni e della documentazione esistente, fornendo all'Ente un documento completo ed esaustivo mirato al tema del trattamento dei dati personali.

Art. 6 – SERVICE LEVEL AGREEMENT - SLA

1. L'attività di manutenzione comprende tutte le fasi relative all'accoglienza dal Comune di Santa Maria a Vico delle segnalazioni guasti fino alla soluzione degli stessi con relativo rapporto di intervento e, nel caso l'intervento abbia comportato variazioni strutturali o modifiche nella configurazione degli apparati, l'aggiornamento della documentazione di impianto.

2. Le attività per l'intervento e la risoluzione dei guasti sono svolte nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 18:00 dal lunedì al venerdì ed il sabato nella fascia oraria dalle ore 09:00 alle ore 12:00 (esclusi i giorni festivi).

3. I livelli di servizio previsti sono:

- primo intervento entro 8 (otto) ore lavorative;
- risoluzione del guasto entro le successive 48 (quarantotto) ore consecutive (solari).

4. Fanno eccezione i guasti di particolare complessità per i quali è ammessa una riparazione temporanea in attesa del completamento della riparazione definitiva. Tale eccezione dovrà comunque essere autorizzata dalla Stazione Appaltante previa presentazione di relazione contenente le motivazioni per le quali non è possibile portare a chiusura l'intervento.

5. Il servizio di assistenza telefonica garantisce il contatto immediato con il personale della ditta ed ha lo scopo di fornire chiarimenti e risposte ad ogni eventuale problema e modalità di risoluzione di malfunzionamenti riscontrati sulle apparecchiature oggetto del contratto.

Art. 7– INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il Sistema di videosorveglianza di proprietà di questo Ente è così strutturato, le telecamere sono connesse al centro di controllo della sede della Polizia Municipale di Piazza Roma attraverso una rete WFI ed infrastruttura radio di proprietà del Comune di S.Maria a Vico .

Art. 7.1 TELECAMERE

Le telecamere installate sono delle seguenti tipologie:

- SAFAIRE VARI FOCAL N.01
- HIKVISION 4K N. 03
- HIKVISION FULL HD N 91
- Sistema SW gestione immagini

Art. 7.2 – Sala di controllo

La gestione e visualizzazione delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale avviene presso la sala di controllo ubicata presso il Comando di Polizia Municipale di Piazza Roma ove sono installati:

- 3 PC ed il relativo software per la gestione delle telecamere;
- N. 3 monitor per la visualizzazioni delle immagini;
- N.1 Armadio server Rack contenente n. 3 NVR;

Art.10 - Infrastruttura Radio

Il sistema di videosorveglianza, per la trasmissione delle immagini, usufruisce anche di due punti di ripetizione ossia:

- Sito di ripetizione in località Monticello area acquedotto C.le;
- Sito di ripetizione presso Stadio Comunale di Via Pensierino Pesce.
- Sito di ripetizione Piazza Roma

Art. 8 - GARANZIA SULLE PARTI DI RICAMBIO E RIPARAZIONI

Sulle parti di ricambio e sulle forniture è applicata la garanzia di legge di **almeno dodici mesi** decorrenti dalla data di consegna indicata nel relativo documento di trasporto, fermo restando quanto stabilito nella parte riguardante la **manutenzione correttiva a seguito di guasto non risolvibile da remoto/ manutenzione straordinaria** Manutenzione correttiva.

Art.9 – REVISIONE DEI PREZZI

La clausola di revisione dei prezzi si attiva, come previsto dall'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo e opera nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Si applica, pertanto, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la previsione di cui all'art. 120 comma 9 ed in tal "l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto con conseguente applicazione delle condizioni originariamente previste".

Per l'aumento o la diminuzione, superiore al cinque per cento e nei limiti dell'ottanta per cento della variazione, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza *quale combinazione di indici tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice* gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Il comma 5 prevede inoltre che "Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziante annualmente relativamente allo stesso intervento;b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Si specifica, inoltre, che per la modifica dei contratti in corso di esecuzione si applica fermo restando la previsione dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 la previsione di cui all'art. 120.

Art. 10 - MODIFICA DEL CONTRATTO

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi, in presenza di copertura finanziaria per la spesa, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

Sono a totale ed esclusivo carico e spesa della Ditta, oltre a quanto specificato nel presente contratto e nelle norme da esso richiamate, quanto segue:

spese di imballo e trasporto del materiale dal luogo di produzione al luogo indicato per la consegna o posa in opera.

La consegna del materiale a mezzo di corriere o terze persone rimane ad esclusivo rischio e pericolo della Ditta fornitrice.

Art. 12 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nei limiti e secondo le modalità di cui all'art.119 del D.Lgs. 36/2023, che espressamente prevede che "I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. " Si rappresenta che

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare

Art. 13 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare, secondo le modalità di cui all'art.106 del d.lgs 36/2023, una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo.

La garanzia provvisoria, viene prodotta alla stazione appaltante, secondo le modalità e le disposizioni dell'art. 106 del Codice che di seguito si riportano:

2. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

7. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e

secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

9. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.

10. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

L'aggiudicatario dovrà, inoltre, fornire una garanzia definitiva per la sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 pari al 10% dell'importo contrattuale e con le modalità previste dall'art. 106 e in conformità delle previsioni dell'art. 117 compatibili con l'oggetto del presente affidamento.

Art. 14—MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La procedura di gara si svolge interamente sul MEPA con la creazione di una RDO aperta.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma MEPA e entro il termine indicato in piattaforma e nel riepilogo della RDO. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse.

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre la data e l'ora previste sulla piattaforma e nel riepilogo della RDO a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma la stazione appaltante per garantire la partecipazione massima, può disporre la sospensione del termine e prorogare lo stesso per una durata pari a quella del mancato funzionamento della piattaforma. Caso contrario la Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per difetti di funzionamento delle apparecchiature degli operatori economici e/o utilizzo della Piattaforma MEPA in maniera non conforme alla funzionalità da parte dell'operatore economico.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le condizioni e clausole del presente capitolato.

E' facoltà dell' Ente, a suo insindacabile giudizio, non procedere all'aggiudicazione della gara.

Art. 15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione previste nel presente documento.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che devono renderle inoltrando la documentazione *all'indirizzo pec dell'Ente protocollo@pec.comunesantamariaavico.it*.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 *giorni*. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art. 16 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La valutazione delle offerte avverrà ai sensi della vigente normativa secondo il criterio del minor prezzo, pertanto l'appalto è da aggiudicarsi al ribasso, sull'intero servizio ovvero sul prezzo a base d'asta **€ 29.088,00 (iva esclusa) di cui € 3.952,50(iva esclusa) per costi della manodopera, ed escluso l'importo di € 912,00 (iva esclusa) di oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso.**

Per il calcolo per la soglia di anomalia ex art.54 del D.Lgs. 36/2023 la Stazione appaltante indica tra i metodi contenuti nell'Allegato II.2 del Codice il metodo A qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque

Art. 17 – DATA APERTURA BUSTE E COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'apertura delle Buste amministrative ed economiche è stabilita per la data dell'11.1.2024

Il seggio di gara è nominato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Art. 18- FORMA DELL’AFFIDAMENTO.

La stipula del contratto, avverrà sulla piattaforma MEPA con generazione di documento da controfirmare digitalmente, specificando che il presente capitolato ne forma parte integrante e sostanziale, ed è subordinata all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali richiesti dal presente capitolato e all'esito favorevole degli accertamenti in materia di lotta alla mafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia). La stazione appaltante recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, e 92, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 159/2011.

Art. 19 – DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA E INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La documentazione della presente procedura comprende:

- a) Il presente capitolato;
- b) Modulistica per offerta costituita da:
 - ALL.1 DICHIARAZIONI E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
 - ALL. 2 MODELLO ANTIMAFIA
 - ALL.3 DICHIARAZIONE SULLA TRACCIABILITA'DEI FLUSSI FINANZIARI
 - ALL.4 DGUE

Si rappresenta, inoltre, che i partecipanti dovranno generare il Passoe e che il documento relativo all'offerta economica verrà generato automaticamente dal MEPA.

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comunicazioni di esclusione, potranno essere inoltrate agli operatori interessati tramite il portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistiinretepa.it ove saranno reperibili nell'area privata del portale.

Le comunicazioni di aggiudicazione e/o di esclusione saranno inoltrate agli operatori economici interessati utilizzando, a scelta della stazione appaltante:

- comunicazioni automatiche generate dal ME.PA. e nella sezione comunicazioni;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata disponibile eventualmente sullo stesso portale acquisti della pubblica amministrazione;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dagli operatori stessi durante la partecipazione alla RdO,
- l'indirizzo di posta elettronica certificata acquisita d'ufficio.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese da costituirsi o già costituiti e di consorzi da costituirsi, le comunicazioni sono effettuate solo all'impresa mandataria.

In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate solo al consorzio.

Per eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione dell'offerta utilizzare l'apposita funzione presente nel sito www.acquistiinretepa.it.

ART. 20 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 21- REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Art. 22 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 1 servizi analoghi all'oggetto dell'appalto e di importo minimo pari a € 30.000,00 (iva esclusa):

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto **Error! Reference source not found.** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto richiesto in relazione alla prestazione dell'appalto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Art. 23 - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, il Fornitore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato.

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni,

provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi ed ai contratti collettivi di categoria e, in relazione a questi ultimi, a non praticare condizioni normative e retributive inferiori a quelle stabilite dagli stessi.

Vige l'obbligo di rispettare accordi nazionali e provinciali di lavoro anche in riferimento ai soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano l'Appaltatore anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

La Stazione Appaltante resta estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l'aggiudicatario

Si specifica, che la previsione del comma 1 art.51 D.Lgs. 36/2023, ad oggi nella sua nuova configurazione, dove non prevede l'alta intensità di manodopera e rende obbligatorio l'inserimento in tutti gli appalti di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e nei contratti di concessione, si ritiene applicabile per l'affidamento in oggetto, "in maniera elastica e non rigida rimettendo all'operatore economico concorrente finanche la valutazione in merito all'assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario, anche perché solo in questi termini essa è conforme alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va temperato con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto" Consiglio di Stato sez. V sentenza 03/06/2022, n. 4539.

Art. 24 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante al seguente link*

Art. 25 - RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno, causato nell'esecuzione/gestione del servizio, sia a terzi che alla Stazione Appaltante e solleva, sin dall'avvio dell'attività, la Stazione Appaltante da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale, verso terzi sia per danni alle persone, alle cose, agli animali o di natura patrimoniale, sia per mancata erogazione del servizio verso gli utenti, sia in genere, per qualunque causa dipendente dagli obblighi assunti e derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto del presente affidamento.

la Stazione Appaltante è sollevata e indenne dai danni causati dall'aggiudicatario e per propria responsabilità ai terzi (persone o cose) nello svolgimento del servizio affidato alla medesima.

Art. 26- PENALI

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire il servizio come specificato nel presente capitolato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con la massima diligenza.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali comporterà l'applicazione delle penali di seguito indicate.

La contestazione sull'esecuzione sarà comunicata a mezzo pec all'indirizzo fornito in sede di partecipazione alla gara. Si specifica che alla contestazione si potrà controdedurre nel termine di 5 giorni e inoltrando all'indirizzo pec del comune. Solo a conclusione della valutazione delle contro deduzioni si applicherà la penale.

Il valore della penale viene stabilito nella misura di € 15 al giorno pari allo 0.5 per mille del valore dell'appalto.

Le penali saranno attinte dal deposito cauzionale definitivo, il quale dovrà essere reintegrato dal Fornitore il presente appalto nei successivi 15 (quindici) giorni.

La recidiva nel medesimo anno solare comporterà il raddoppio della penale nei limiti del 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale pari a complessivi € 3000.00

L'applicazione delle penali è sempre cumulativa e non esclude la formulazione di ulteriori richieste risarcitorie. E' fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi dei danni diretti subiti a seguito della mancata esecuzione delle attività ed anche del mancato utilizzo e quindi del mancato utile derivante dal forzato inutilizzo dell'infrastruttura/impianto oggetto del servizio, o dal mancato intervento in caso di particolari urgenze connesse anche con attività di polizia giudiziaria delegate e di iniziativa;

Art. 27 - NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro l'aggiudicatario deve ai sensi del D.Lgs. 81/2008 produrre in fase di stipula il DUVRI.

Art. 28 - VIGILANZA CONTROLLO

Ai sensi del comma 7 dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 "Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali."

L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.

L'appalto in oggetto non rientra nell'ipotesi predetta ed in particolare, l'Articolo 32. "Servizi e forniture di particolare importanza.

1. Ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.

2. Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

3. Ferma restando l'individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.”

Al Direttore dell'esecuzione sono attribuiti i compiti di cui all'art. 31 comma 2 dell'Allegato II. 14 D.Lgs. 36/2023

Art. 29 – PAGAMENTI

Il corrispettivo dovuto è liquidato **in canoni semestrali posticipati** con pagamento entro il trentesimo giorno dalla data di protocollo di ricevimento fattura.

L'aggiudicatario indica sulla fattura il numero della determina di aggiudicazione, il numero del capitolo, dell'impegno di spesa e il codice identificativo della gara.

Le fatture sono trasmesse unicamente in formato elettronico.

Art. 30 - TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le ipotesi di risoluzione del contratto previste dal Codice sono le seguenti:

- art. 117 comma 5: Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

- art. 121 comma 5: Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

- art. 122:

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'[articolo 94, comma 1](#), e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 124 comma 1: Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Art. 32- DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE

In caso di disdetta del contratto da parte dell'appaltatore prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, verrà addebitata all'impresa appaltatrice l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, escluso l'eventuale risarcimento del danno che dovesse derivare.

Art. 33 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che potesse insorgere tra il Comune di Santa Maria a Vico e l'aggiudicatario viene esclusa la competenza arbitrale.

Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute alla Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.

Per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 34- TRATTAMENTO E TUTELA DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii e del Regolamento UE 2016/679 GDPR nell'ambito della procedura regolata dal presente capitolato e in generale per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, circa il loro utilizzo si precisa quanto segue:

Finalità del trattamento

I dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE”, nelle offerte ed in tutta la documentazione prodotta vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel presente capitolato) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti. I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di

cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti dal Codice e dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si è obbligata in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

I dati inoltre potrebbero essere pubblicati sulle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali/regionali quando previsto dalla Legge.

Con separato provvedimento, da adottare entro venti giorni dalla stipula, l'impresa sarà designata dalla Stazione appaltante, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente contratto.

Art. 35- NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

